

STATUTO
Associazione SUPERFUNK STUDIO

COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA

Art. 1.

E' costituita , ai sensi dell'art. 12 e seg. cod. civ., l'Associazione denominata "Superfunk Studio", di seguito detta "Associazione", la medesima associazione costituita dal 23 Gennaio 2011 con atto registrato presso la ag. Entrate Roma 7 n. 1436 serie 3 in data 21-02-2011 codice fiscale 97638960589, la quale si richiama e si uniforma alle disposizioni della Legge n. 383/2000 e con delibera della assemblea dei soci n. 2 del 2018 del 7 Aprile ha deciso di modificare lo statuto nelle forme che qui di seguito vengono riportate:

L'Associazione continua ad avere sede legale in Roma in Via Cesare Baronio 98 , 00179

Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie in Italia e all'estero ed in particolare viene approvata dalla assemblea la sede secondaria di Via Ciro da Urbino 15, 00176. Presso tale sede verranno svolte le attività istituzionali di formazione e di divulgazione.

L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività e alla gratuità delle cariche associative. La scuola di formazione del Superfunk Studio si chiamerà STUDIOS ACADEMY

Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti alla Associazione.

Art. 2

L'Associazione ha per scopo (*riferimento alle finalità di cui alla l.r. 22/99*):

- a) La attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- b) La attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati e per superare evidenti squilibri economici, sociali, territoriali e culturali
- c) allo sviluppo della democrazia e della persona umana
- d) alla valorizzazione della pace, della cultura multietnica, multireligiosa, la pluralità dell'etica sociale e della solidarietà fra i popoli nonché del progresso e del miglioramento delle relazioni personali attraverso lo studio, la formazione e la diffusione di strumenti di conciliazione e mediazione anche nei modi e nelle forme di cui al dlgs 28/2010 e successivi regolamenti di attuazione anche attraverso la costituzione di organismi di mediazione ed enti di formazione per mediatori civili.
- e) alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini
- f) alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e musicale.
- g) alla prevenzione di azioni dannose nei confronti delle risorse di cui alla lettera f) anche promuovendo azioni positive di controllo e di costituzione di parte civile.
- h) alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
- m) al superamento di tutte le forme di disagio sociale
- n) alla affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;
- o) allo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute,
- p) allo sviluppo ed alla promozione del turismo sociale e culturale con particolare riferimento alla terza età ed alla attività giovanile;

L'Associazione persegue tale scopo attraverso:

1- Le attività divulgative sui territori del suo bacino di utenza che presentano delle criticità particolari sotto il versante della integrazione culturale dovuta a disagio economico oppure alla immigrazione di stranieri residenti. In particolare La associazione, attraverso lo studio e la divulgazione delle arti internazionali, della musica studiata oppure eseguita, attraverso i convegni sul territorio, la divulgazione delle notizie e delle interviste attraverso la stampa oppure attraverso la sua web radio denominata "studios academy radio", intende promuovere la cultura dell'arricchimento che deriva dalla differenza di culture e di tradizioni, che rappresentano per i territorio locale una continua fonte di rigenerazione che in alcuni contesti viene denominata 'melting pot'. La Associazione si pone l'obiettivo di formazione di una cittadinanza attiva tramite un percorso di arricchimento culturale fondato sulla conoscenza delle basi culturali e tecniche nonché

della conoscenza dei principi e delle norme che regolano i diritti di ognuno, sia come singolo che nelle relazioni sociali, anche in relazione allo stato ed agli enti locali.,

-In via secondaria la Associazione, al fine di perseguire gli scopi di cui sopra svolge la sua attività tesa alla integrazione culturale, anche attraverso la organizzazione di eventi sportivi tra soggetti appartenenti a culture differenti sul territorio. - realizzare ogni altra attività ed iniziativa coerente con gli scopi statutari.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e con altri enti e organismi privati aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata.

SOCI

Art. 4

All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi dell'Associazione formulati con il presente Statuto.

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione della stessa e gli altri soggetti che, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo a farne parte.

Art. 5

L'appartenenza all'Associazione si perde per decesso, estinzione, dimissioni, morosità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo e comporta la decadenza dalla qualità di socio.

L'appartenenza si perde, altresì, qualora il socio non accetti più lo scopo statutario ovvero non operi in conformità ad esso anche per via di frasi o dichiarazioni contrastanti lo stesso attraverso i media o de visu. In questi casi, il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'interessato con ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito della comunicazione ed il socio potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. Qualora richiesto dall'interessato, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

I soci che, comunque, cessano dall'appartenere all'Associazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione a qualsiasi titolo.

Art. 6

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni degli Organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare e alle scadenze fissate dall'Assemblea.

L'Associazione si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, delle attività che gli associati prestano in forma volontaria, libera e gratuita; pertanto i soci sono tenuti a svolgere le attività deliberate dagli Organi sociali e ad essi consensualmente assegnate.

Ai soci possono esser rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ORGANI

Art. 7

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente.

Tutte le cariche associative sono gratuite e elettive nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

ASSEMBLEA

Art. 8

L'Assemblea è composta da tutti i soci.

L'Assemblea deve esser convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono esser effettuate mediante avviso spedito con lettera postale, email o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve esser convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- deliberare sul bilancio consuntivo;
- esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
- deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione del socio interessato, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- stabilire l'ammontare della quota associativa annuale e il termine del relativo pagamento.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Consiglio Direttivo. Ogni socio può ricevere non più di due deleghe.

Art. 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina per l'occasione chi la presiede.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 10

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci; quelle concernenti lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea, sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci.

Esso è composto da tre a cinque membri scelti tra i soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con i nominativi che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.

La nomina del Presidente e del Vice Presidente ed ogni variazione della composizione del Consiglio Direttivo debbono risultare dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo relativamente all'attività svolta per la carica ricoperta, salvo il rimborso delle spese come previsto dal precedente art. 6.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera postale, email o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine, quando il Presidente lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l'anno per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, ovvero in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario ed il Tesoriere;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- indire convegni, incontri di studio, seminari ed altro;
- deliberare in merito ad ogni atto relativo all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere sull'ammissione e l'esclusione o la decadenza dei soci;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci;
- proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione o che abbiano particolari competenze.

PRESIDENTE

Art.14

Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura i rapporti con l'esterno; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata del Tesoriere o di altro consigliere.

In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

VICE PRESIDENTE

Art. 15

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.

SEGRETARIO

Art. 16

Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario provvede all'invio delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri verbali e di tutta la documentazione relativa all'Associazione.

TESORIERE

Art. 17

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta della contabilità e, laddove lo richieda il Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali e degli altri incassi e può provvedere all'esecuzione di pagamenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la sua firma abbinata a quella del Presidente.

L'incarico di Segretario e Tesoriere può essere assolto dal medesimo socio.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 18

L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 19

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, unitamente alla relazione sulla gestione a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria annuale convocata per l'approvazione.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

SCIoglimento

Art. 20

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano dopo esaurite le operazioni di liquidazione, non potranno esser divise tra i soci ma saranno devolute a fini di utilità sociale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21

La quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea non è trasmissibile, né frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prender parte alle attività dell'Associazione; non sono elettori e non possono esser eletti alle cariche sociali.

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, di quelle in materia di associazioni senza fine di lucro ed in particolare della legge n. 383/2000 recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale e delle corrispondenti leggi regionali.